

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO -77/29/2011

Svolgimento del processo

La Commissione: Tributaria Provinciale di Mantova con sentenza n. 118 del 24/7-26/8/2008 accoglieva il ricorso della Sig.ra BR. PA. come in atti rappresentata e difesa, proposto per l'annullamento dell'avviso di accertamento (n. Omissis) conseguente alla pretesa omessa dichiarazione Mod. Unico/2002, per le voci ed i titoli in quello riferiti gravati di sanzioni di legge, e quindi riprese a tassazione dall'Ufficio, a seguito di mancata acquisizione da parte di quello della riferita dichiarazione in quanto trasmessa in via telematica irregolarmente. A detta dei primi Giudici, la effettività della pretesa creditoria della contribuente, non contestata nell'an e nel quantum - attesa peraltro la tempestività della presentazione della dichiarazione, sia pure non collimante con la data di acquisizione - andava privilegiata a scapito di irregolarità di pura rilevanza formale, da imputarsi peraltro, all'incaricato della trasmissione di quella in via telematica, con conseguente esonero della contribuente da qualsivoglia provvedimento sanzionatorio perché illegittimo. La decisione di primo grado veniva appellata, per la sua integrale riforma, dall'Agenzia delle Entrate che reiterava le ragioni per le quali nessuna censura poteva esserle mossa per aver operato nel rispetto delle prescrizioni di legge dovendosi ritenere a tutti gli effetti non presentata dalla contribuente la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2001 per mancato rispetto della tempistica nel suo inoltro in via telematica (art. 3 c. 8 DPR n. 322/1998 come novellato dall'art. 3 DPR 7/12/2001, n. 435). Resisteva la contribuente per la conferma della sentenza impugnata atteso che la irregolarità commessa nella trasmissione in via telematica del pertinente Mod. Unico 2002 non aveva impedito all'Ufficio di venire a conoscenza del suo contenuto e, comunque, in presenza di comprovate cause di non punibilità ex artt. 6 c.5 bis D.Lgs. 472/1997 e 10 L. 212/2000 dovevano considerarsi arbitrariamente pretese le comminate sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'equazione - irregolare trasmissione della dichiarazione dei redditi in via telematica e, perciò suo disconoscimento da parte del sistema (e quindi dell'Ufficio) = mancata presentazione della dichiarazione "incriminata" da parte del contribuente anche se tempestivamente presentata - è inaccettabile sotto diversi profili.

Una sì grave sanzione potrebbe operare nella fattispecie solo ed in quanto espressamente prevista dalla legge: per quanto ci risulta, opportunamente, il legislatore, tenute presenti le modalità e la tempistica del sistema di trasmissione telematica delle dichiarazioni reddituali, ha ritenuto di sanzionare "esclusivamente" l'incaricato della trasmissione telematica in caso di omesso o tardivo invio della dichiarazione presentatagli dal contribuente (art. 7 bis D.Lgs. n. 241/1997) che rimane pertanto immune da sanzioni di sorta e tantomeno da quella di vedersi cancellata la dichiarazione in quanto cestinata dal sistema, anche nel rispetto dei principi generali dettati al riguardo dal legislatore (artt. 1,3 L. n. 339/1981). Dalla documentazione in atti del resto, emerge la circostanza - al di là della eccezione e sanzionata erronea trasmissione, telematica posta in essere dal ricorrente o da chi per lui - che di fatto, l'Amministrazione Finanziaria, ricevuta comunque la dichiarazione, era stata messa nella condizione di acquisire tutti i dati e le informazioni reddituali possedute dalla contribuente in quanto portate a conoscenza tramite l'intermediario incaricato della trasmissione, circostanza questa che ha permesso la stesura dell'avviso di accertamento impugnato. Se ne deduce che siamo di fronte ad un errore

materiale esterno alla dichiarazione del contribuente - che, di conseguenza, conserva piena validità nei contenuti e quindi negli effetti nei confronti del Fisco - con sanzione a carico dell'intermediario in quanto responsabile dell'irregolarità. La legge non consente, anche perché non lo prevede espressamente, di andare oltre nel processo sanzionatorio che ineluttabilmente si ferma di fronte alla più volte riferita dichiarazione dei redditi che, in quanto trasmessa nei termini previsti, di fatto deve ritenersi acquisita ancorché "cestinata" dal sistema cui non è permesso di prevaricare logica e buon senso. Un'ulteriore considerazione s'impone al riguardo al fine di censurare l'atteggiamento dell'Ufficio appellante: all'epoca dei fatti il sistema telematico di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi posto in essere al fine di permettere a chi autorizzato, di avvalersene era notoriamente carente e, comunque, non rispondente alle esigenze operative e causa di continui disservizi. La complessità della materia in una con il contrasto interpretativo in ordine al valore del sistema informatico per gli effetti connessi, autorizzano la integrale compensazione delle spese del grado. La Commissione adita

P.Q.M.

Rigetta l'appello e compensa integralmente le spese del grado